|  |  |
| --- | --- |
|  | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

|  |
| --- |
| Comunicato Ufficiale N°192 del 3 marzo 2025 |

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi ­– Componente

nella riunione del 3 marzo 2025 ha pronunciato le seguenti decisioni

**Reclamo n. 35/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 36/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 35 promosso dalla società U.S. RECANATESE S.S.D. in data 17/02/2025 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3 ed inibizione fino al 26/02/2025 del sig. ANDREA PAOLONI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 174 del 12/02/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. RECANATESE S.S.D.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 marzo 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Francesco Scaloni Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 3 marzo 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 36/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 37/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 36 promosso dalla società A.S.D. FUTSAL ANCONA in data 20/02/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore FILIPPO MUNARETTO applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 84 del 19/02/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. FUTSAL ANCONA.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 marzo 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 03 marzo 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 37/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 38/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 37 promosso dalla società A.S.D. VALFOGLIA TAVOLETO in data 24/02/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 5 (cinque) giornate al calciatore ELHADJI NIANG applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul c.u. n. 91 del 19/02/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. VALFOGLIA TAVOLETO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 marzo 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Donatella Bordi Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 03 marzo 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 38/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 39/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 38 promosso dalla società A.S.D. VIRTUS AURORA C5 in data 24/02/2025 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-6 ed inibizione fino al 05/03/2025 del sig. MICHELE CIAFFONI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 84 del 19/02/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. VIRTUS AURORA C5.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 marzo 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Francesco Paoletti Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 03 marzo 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R.M. il 03/03/2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Il Segretario  (Angelo Castellana) | Il Presidente  (Ivo Panichi) |